

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

Como, 7 luglio 2006

AI SIGNORI ISCRITTI

**LORO SEDI**

Circolare n. 21/2006

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

come avrete sicuramente appreso dagli organi di informazione, il D.L. 4.7.2006 n. 223 (in G.U. 4.7.2006 n. 153), avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*” (il c.d. “pacchetto Bersani”), ha suscitato una immediata e indignata ondata di critiche, sul metodo e sul merito, (anche) da parte dell’Avvocatura.

Con decretazione d’urgenza di dubbia costituzionalità, alla quale si è fatto ricorso improvvisamente, inopinatamente e contraddittoriamente (lo stesso programma elettorale dell’Unione contemplava tutt’altro), con modalità e tempistiche che hanno pretermesso il confronto e la concertazione con la classe professionale e che eludono un serio e approfondito dibattito parlamentare (basti pensare che il termine per la conversione in legge del decreto scade il 2.9.2006), il Governo ha - tra l’altro - disposto (art. 2) l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:

- a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
- c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

Inoltre, mentre sono stati contenuti gli stanziamenti in bilancio per le spese di giustizia, per il pagamento del contributo unificato - nell’occasione, rideterminato in misura fissa per i processi amministrativi - è stato introdotto il principio della responsabilità solidale dell’avvocato costituito (art. 21).

Sarebbe, per un verso, ridondante e, per altro verso, riduttivo riportare in questa sede i termini della questione e i motivi del dissenso, ampiamente illustrati - gli uni e gli altri - nel documento pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense su “*Il Corriere della Sera*” del 4.7.2006 (mi permetto, per chi non avesse avuto modo di esaminarlo, di unirlo alla presente) e nelle successive prese di posizioni delle rappresentanze dell’Avvocatura, delle Associazioni forensi e dei singoli Avvocati.

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

L'Assemblea Generale degli Ordini Forensi convocata in Roma il 5.7.2006 dal Consiglio Nazionale Forense in seduta straordinaria, con la partecipazione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, della Cassa Forense e delle Associazioni Forensi, ha fatto proprio il succitato documento ed **ha deliberato un piano generale di mobilitazione dell'Avvocatura che preveda l'astensione generale dalle udienze civili, penali, e amministrative – salvi i procedimenti urgenti e garantendo i servizi essenziali nel rispetto della vigente normativa – con decorrenza dal 10.7.2006 sino al 21.7.2006 compreso**, dando mandato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura ed alle Associazioni Forensi di procedere all'immediata proclamazione della stessa e ad un Comitato Generale dell'Avvocatura (composto dal C.N.F., dall'O.U.A., dalla Cassa Forense, dalle Associazioni e dagli Ordini distrettuali) di gestire le iniziative che saranno assunte nel corso della protesta.

Conseguentemente, in data 6.7.2006 l'O.U.A., in ossequio al deliberato del 5.7.2006, ha proclamato l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per l'indicato periodo, effettuando le comunicazioni di rito anche ai sensi degli artt. 2 e 2 bis l. 146/90.

In attesa delle decisioni dell'Assemblea Generale dell'Avvocatura, già fissata per il giorno 21.7.2006 in Roma, gli Ordini Forensi sono stati invitati ad indire immediatamente Assemblee locali e distrettuali per assumere ulteriori iniziative di contrasto al citato Decreto Legge.

E proprio in adempimento a tale invito, il nostro Consiglio si riunirà in seduta straordinaria al 10.7.2006, anche in vista dell'Assemblea convocata per il 11.7.2006 ore 11.30 dall'Ordine distrettuale di Milano (Aula Magna del Palazzo di Giustizia), e si riserva di fornire eventuali indicazioni e aggiornamenti sulla deliberata mobilitazione (aggiornamenti comunque rilevabili *on line* dai siti *internet* del C.N.F. e dell'O.U.A.) per e-mail, vista la ristrettezza dei tempi e l'imminente inizio del periodo di agitazione.

E ciò anche in relazione alle obiezioni sollevate con nota in data 6.7.2006 (fax delle ore 14.15 circa) dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (che ha rilevato, in sintesi, il mancato rispetto del termine di preavviso e del limite di durata di sette giorni dalla prima azione di sciopero), obiezioni subito motivatamente contestate dall'O.U.A. (oggi alle ore 13.00 il Presidente dell'O.U.A. si incontrerà con la Commissione di Garanzia).

Indipendentemente da ciò (la controversa questione riguarda, evidentemente, gli aspetti formali dell'indizione dell'astensione dalle udienze), è assolutamente necessario che l'Avvocatura prenda consapevolezza della straordinaria portata dell'iniziativa di protesta assunta di fronte ad un provvedimento legislativo - ripetersi, pesantemente censurato nel metodo e nel merito, oltre che di dubbia legittimità costituzionale - nella parte in cui compromette l'autonomia e l'indipendenza della professione e mina alla radice i principi fondamentali dell'attività forense, pregiudicandone il corretto e libero esercizio.

Sotto il profilo operativo, segnalo che quanto sopra è stato formalmente comunicato anche alle Autorità Giudiziarie locali, affinché venga garantito il diritto dell'Avvocato di

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO


22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

aderire alla protesta e vengano, nel contempo, scongiurate conseguenze pregiudizievoli per i diritti delle parti; per i risvolti disciplinari, rammento di tenere comunque presente il disposto dell'art. 39 del Codice Deontologico Forense e delle altre disposizioni da esso richiamate o presupposte.

Allego copia del deliberato del 5.7.2006 e del recepito documento del C.N.F. del 4.7.2006.

Molti cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
(Avv. Alessandro Patelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Patelli', written over the typed name of the president.

L'Assemblea generale degli Ordini Forensi, convocata in Roma alla presenza del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, della Cassa Forense, delle Associazioni Forensi, in relazione al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223

FA PROPRIO

il documento pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense nel Corriere della Sera del 4 luglio u.s. (che viene allegato al presente deliberato), che fa riferimento, tra l'altro, alla violazione di diritti costituzionali, nonché la denuncia che il Decreto Legge in questione riduce gli stanziamenti per la Giustizia (art. 21);

VISTO

il comma 3° dell'art. 2 della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli Avvocati;

RITENUTO

che vista l'indubbia gravità della situazione determinata dall'approvazione del Decreto Legge n. 223/06 e dalle violazioni di diritti e prerogative anche costituzionalmente protetti, si giustifichi l'esclusione del preavviso

DELIBERA

un piano generale di mobilitazione dell'Avvocatura che preveda l'astensione dalle udienze civili, penali e amministrative - salvi i procedimenti urgenti e garantendo i servizi essenziali nel rispetto della vigente normativa - con decorrenza da lunedì 10 luglio fino al 21 luglio p.v. compreso, dando mandato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura ed alle Associazioni Forensi di procedere alla immediata proclamazione della stessa;

INVITA

il Governo ad eliminare, con stralcio dal testo, la parte del Decreto Legge che riguarda la professione forense, nonché le norme che dispongono riduzioni degli stanziamenti per la Giustizia;

SI DICHIARA

disponibile a definire con il Ministro della Giustizia un testo di riforma della Professione Forense, una volta stralciate le parti del Decreto Legge che riguardano le professioni;

DA' MANDATO

ad un Comitato generale dell'Avvocatura, composto dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dalla Cassa Forense, dalle Associazioni e dagli Ordini Distrettuali di gestire le iniziative che saranno assunte nel corso della protesta;

CONVOCA

l'Assemblea generale dell'Avvocatura per il giorno 21 luglio p.v. alle ore 10.00 in Roma;

INVITA

gli Ordini Forensi ad indire immediatamente Assemblee locali e distrettuali per assumere ulteriori iniziative di contrasto del Decreto Legge n. 223/06.

Roma, 5 luglio 2006

Per autentica



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

### L'AVVOCATURA AL SERVIZIO DEI CONSUMATORI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Nella seduta di venerdì 30 giugno il Consiglio dei Ministri ha adottato un decreto-legge recante nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori. A quanto si può apprendere dalle anticipazioni fornite dalla stampa, non essendo ancora stato fornito un testo ufficiale, le misure colpiscono gravemente gli interessi dei consumatori, cancellando con un colpo di spugna elementi essenziali della conformazione giuridica della professione forense:

1. è messa a grave rischio la qualità della prestazione dell'avvocato, con l'abolizione delle tariffe minime;
2. è rimosso il divieto di patto di quota lite, e dunque l'avvocato avrà un interesse pecuniario personale all'esito della causa, senza la necessaria distanza dagli interessi coinvolti nel giudizio;
3. è invasa la sfera di autonomia deontologica, con la rimozione dei limiti alla pubblicità commerciale, posti a tutela dell'affidamento del pubblico e si sollecita l'accaparramento di clientela che la deontologia professionale ha sempre considerato non solo disdicevole, ma anche dannoso per il consumatore e per l'immagine dell'avvocato;
4. sono introdotte altre disposizioni in contrasto con la disciplina attuale della professione forense, che la Corte costituzionale, anche in sentenze recentissime, ha considerato non solo conforme al dettato della Carta repubblicana ma anche presidio del diritto di difesa dei cittadini.

2. L'Avvocatura segnala al Paese, alle forze politiche e ai consumatori che le misure in oggetto, a fronte di un dibattito più che decennale, vengono adottate con decreto legge, in totale spregio della Costituzione, essendo evidente la assoluta carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

3. L'Avvocatura, corpo sociale coesistente all'amministrazione della giustizia, reclama il proprio ruolo di interlocuzione necessaria per le riforme che la riguardano, in ossequio al principio di partecipazione (art. 3 Cost.) e al principio democratico (art. 1 Cost.), e segnala al Paese la violazione manifesta del metodo della concertazione, che il Governo Prodi ha sempre dichiarato di porre alla base dei propri lavori e della propria visione della società e dei problemi del Paese.

L'annunciato decreto-legge si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione che protegge il fondamentale diritto alla difesa, e con l'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che protegge la libertà professionale.

4. L'Avvocatura segnala, infatti, ai consumatori italiani che la soppressione delle tariffe forensi avrà l'effetto di aumentare i costi di accesso ai tribunali e di favorire le disuguaglianze.

L'esperienza dei paesi privi di riferimenti tariffari, quali il Regno Unito, dimostra inequivocabilmente che l'assenza di tariffe aumenta sensibilmente i costi dei servizi legali, e rende la giustizia un affare di pochi ricchi.

5. L'Avvocatura italiana, inoltre, segnala ai consumatori che si è rimosso ogni ragionevole limite alla pubblicità commerciale dei professionisti, con danno enorme per l'affidamento del pubblico. I servizi legali non possono essere pubblicizzati come qualsiasi prodotto commerciale, senza ingenerare negli utenti false aspettative, o improprie rappresentazioni della realtà.

Con ciò si viola anche l'autonomia deontologica dell'Ordine, formazione sociale protetta dall'art. 2 Cost., e si invade un "ordinamento particolare" che la Corte costituzionale e la Corte suprema di Cassazione hanno sempre ritenuto essere riservato alla libera autodeterminazione della categoria: è addirittura previsto un termine entro il quale il codice deontologico dovrà essere adeguato alla imposizione governativa.

6. L'Avvocatura, unica libera professione espressamente menzionata dalla Costituzione, intende mantenere la propria condizione di libertà, e reclama una disciplina specifica, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, irriducibili alle logiche mercatorie. L'Ordine degli avvocati vigila sul rispetto della legge e del codice deontologico e sanziona i contegni illeciti, proprio nell'interesse dell'intera comunità nazionale, e a protezione dei cittadini che si affidano all'avvocato.

La remunerazione adeguata degli operatori della giustizia, e dunque il minimo tariffario, proteggono la qualità della prestazione, l'indipendenza e la dignità del ceto forense, allo stesso modo in cui il ragguardevole trattamento economico erogato ai magistrati della Repubblica serve a proteggerne l'autonomia e il decoro.

7. Da ultimo, l'Avvocatura italiana segnala ai consumatori che non sono stati rispettati i programmi elettorali:

- a pagina 134 del programma dell'Unione (settore Economia), è espressamente inclusa, tra le misure opportune di liberalizzazione, quella di "abolire le tariffe minime, tranne casi limitati alle attività riservate", quale è, indubbiamente, il patrocinio in giudizio;
- a pagina 53 del programma dell'Unione (settore Giustizia) è scritto che il nuovo ordinamento delle professioni di avvocato dovrà, tra l'altro, "prevedere un sistema di tariffe che siano ad un tempo garanzia per il cittadino, tutela della dignità della professione, incentivi alla soluzione rapida (giudiziale e stragiudiziale) del contenzioso e disincentivi all'ingiustificato differimento delle udienze.

L'Avvocatura è, comunque, impegnata a realizzare questi obiettivi ben consapevole dei mali che affliggono la Giustizia italiana.

Roma, 4 luglio 2006

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE